



DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO DI SETTORE N. 48
REGISTRO GENERALE N. 1735
IN DATA 24-07-2024

Oggetto: STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER 24 MESI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI COMO ED ATTIVITA' AD ESSO COLLEGATE

IL DIRETTORE

Premesso che:

1. La Polizia Locale svolge, attraverso il proprio personale investito delle necessarie qualifiche, i controlli sulle materie di competenza, adottando i necessari provvedimenti di natura sanzionatoria, a carico di veicoli e soggetti residenti sia in Italia che all'estero, inerenti alla circolazione stradale ed alle altre violazioni amministrative il cui procedimento è regolato dalla L. n. 689/81;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 234/2001 si autorizzava l'esternalizzazione del servizio di gestione degli atti sanzionatori al fine di razionalizzare e diminuire la presenza di risorse umane appartenenti alla Polizia Locale addette alla gestione di procedimenti amministrativi che, non richiedendo le specifiche qualifiche e professionalità proprie degli agenti di Polizia Locale, possono essere legittimamente esternalizzate. Le suddette attività, benché svolte da personale dipendente dalla società affidataria del servizio, rimangono sotto il controllo e la responsabilità del Comando di Polizia Locale.
3. Le diverse fasi del procedimento di gestione degli atti sanzionatori comportano, fra le altre, la notificazione a mezzo servizio postale, anche nella modalità Senza Materiale Affrancatura (SMA), dei plichi indirizzati ai soggetti cui le sanzioni amministrative menzionate si riferiscono; attività che deve essere svolta da soggetto autorizzato per la gestione degli atti giudiziari e dotato di un'organizzazione aziendale atta a garantire l'invio sull'intero territorio nazionale.

Ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio di notifica degli atti sanzionatori sul territorio nazionale, per la quale è urgente avviare le procedure per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che trova specifica descrizione nel Capitolato Speciale.

Preso atto che:

- con l'apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari attuata dall'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 *«Legge annuale per il mercato e la concorrenza»* è stato abrogato, a far data dal 10 settembre 2017, l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 *«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»*, che attribuiva "in esclusiva" al fornitore del servizio postale universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) il servizio di "raccolta ... trasporto ... smistamento e ... distribuzione" degli "invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
- in esecuzione del suddetto disposto normativo, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato il *«Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada»* (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in vigore dal 1 marzo 2018, attribuendo la competenza per il rilascio delle citate licenze al Ministero dello sviluppo economico, Divisione VI.
- il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 19 luglio 2018, ha N.1630/2021 Documento firmato digitalmente successivamente adottato il *«Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada»* (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 208 del 7.9.2018).
- con specifico riferimento ai corsi di formazione per gli addetti al recapito, l'art. 9 del citato regolamento approvato dall'AGCOM, rubricato «Obblighi in materia di personale dipendente» dispone che, *«1. Ferma restando l'osservanza degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale stabiliti all'articolo 6 del regolamento generale, i titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi di carattere generale: ... c) frequenza per agli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale»*.
- il punto 80 del citato regolamento dispone che, *«con riferimento all'obbligo di frequenza di corsi di formazione previsto per gli addetti all'accettazione, recapito e consegna degli atti [...], sia il programma dei corsi, sia i contenuti e le modalità di svolgimento degli esami finali, devono essere conformi alle linee guida elaborate dal Ministero della Giustizia»*, al fine di assicurare un livello adeguato ed uniforme della qualità del servizio di notificazione;
- dall'esito dei lavori del tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, in data 12 marzo 2019, è stato diramato il testo delle linee guida rispetto a cui gli operatori postali hanno formulato osservazioni e richieste di chiarimenti ed ai quali sono stati forniti opportuni riscontri dal Ministero della Giustizia e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- in seguito all'approvazione delle *«Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada»* - Nuovo testo (5 febbraio 2020), paragrafo C.5: *«Il responsabile del corso è tenuto a comunicare alla intestata Direzione Generale una attestazione di conformità di ciascun corso e dell'esame finale alle presenti linee guida. Tali attestazioni saranno rilasciate all'esito dello svolgimento del corso stesso. Non è richiesta una validazione ex ante del progetto formativo. ...»*.
- In merito alla tipologia del servizio oggetto di appalto occorre segnalare che l'ANAC, a seguito della liberalizzazione del settore, unitamente all'AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-, ha ritenuto necessario aggiornare la propria precedente Determinazione n. 3

del 9/12/2014 recante «*Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*», al fine di superare alcune criticità emerse negli affidamenti di tali servizi nonché per porre rimedio alla mancata osservanza, da parte di talune stazioni appaltanti, delle indicazioni presenti nelle prime Linee Guida ed al riguardo si richiamano le Linee guida n.16 approvate con Delibera ANAC n.185 del 13/04/2022 e Delibera AGCOM n.116/22/CONS del 13/04/2022, che restano valide in relazione ai contenuti trattati.

- Con la delibera n. 78/23/CONS si è concluso il procedimento dell'Autorità volto alla revisione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). La revisione si era resa necessaria al fine di adeguare il quadro normativo di settore alle innovazioni socioeconomiche che hanno interessato il comparto delle notifiche postali, anche alla luce dell'avvio del processo di digitalizzazione legato all'introduzione della Piattaforma per le notifiche digitali gestita da PagoPA. Ponendosi in questa direzione, l'Autorità è stata ispirata, altresì, dall'esigenza di contribuire ad imprimere una ulteriore spinta in senso pro-concorrenziale al mercato di riferimento, riducendo, ove possibile, gli oneri amministrativi ed economici cui sono assoggettate le imprese di settore. La Delibera all'art.1 ha quindi previsto che «*1. Il provvedimento recante il Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della Strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*», riportato nell'allegato A alla delibera n. 77/18/CONS è modificato e sostituito dal regolamento, avente il medesimo oggetto, riportato nell'allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale».
- Il Regolamento ha previsto all'art.3, rubricato «*Ambito di applicazione e tipologie di licenze*», al comma 2, le diverse tipologie di licenze che si distinguono in base all'oggetto in:
 - a) l'abilitazione a svolgere l'attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l) e m) del presente regolamento (Licenza individuale speciale di tipo A per svolgere l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi);
 - b) l'abilitazione a svolgere la sola attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere l) e m) (Licenza individuale speciale di tipo B per svolgere l'attività di notificazione delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi).

Atteso che in prima istanza, il Comando di Polizia Locale ha proceduto a richiesta di manifestazione d'interesse al fine di sondare il mercato e ottenere le necessarie informazioni circa l'interesse che tale attività suscitava tra le imprese commerciali esistenti, in funzione dei requisiti richiesti per l'esercizio e lo svolgimento delle attività di notificazione degli atti giudiziari;

Dato atto dell'esito della manifestazione d'interesse n.168243130, di cui alla Determina di approvazione RG n.955 del 17/04/2023, a firma del Comandante la Polizia Locale, per il servizio di notificazione a mezzo servizio postale degli atti sanzionatori inerenti sia il Codice della Strada che le altre norme comportanti l'accertamento di violazioni il cui procedimento è regolato dalla L.689/81, cui ha dato seguito la manifestazione d'interesse da parte dei seguenti operatori economici:

- Poste Italiane S.p.a. con sede a Roma in V.le Europa n.190;
- Fulmine Group Servizio notificazione S.r.l., con sede a Bari in Via Gian Luigi Carulli n.23.

Rilevato che, con l'apertura del mercato, di cui all'introduzione sopra estesa, sussiste la possibilità che ulteriori operatori economici abbiano conseguito o stiano per conseguire i titoli ed i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto, e che su tale presupposto si ritiene necessario chiudere la fase inerente la manifestazione d'interesse e contestualmente attivare una procedura di gara aperta finalizzata all'individuazione dell'operatore economico dotato di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di notificazione a mezzo servizio postale che si ritiene opportuno acquisire nella modalità senza materiale affrancatura (SMA);

Atteso che per il servizio di cui si tratta non è opportuno prevedere la suddivisione del servizio in lotti (differenziati su base territoriale) in quanto tale scelta e le conseguenti attività amministrative appaiono esorbitanti e quindi diseconomiche in relazione alla previsione statistica, calcolata sui volumi delle spedizioni dell'ultimo triennio, che interesserebbero (per circa il 97.4% del totale delle spedizioni) le province del Nord Italia, cui seguirebbero alcune province del Centro Italia, lasciando un volume assai esiguo di spedizioni dirette alle province del Sud Italia (circa il 2,6% del totale).

Considerato che in ragione della necessità di prevedere la notificazione degli atti sanzionatori su tutto il territorio nazionale, si deve espressamente prevedere quali requisiti per la partecipazione i seguenti:

A) Possesso di licenza individuale speciale di tipo A1 notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale rilasciata dal MISE così come stabilito dal DL 19 luglio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 208 del 07/09/2018, attuativo della delibera Agcom n. 77/18/CONS per i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n. 890 s.m.i. e per i servizi inerenti notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all'art. 201 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i." Aver ottemperato agli obblighi in materia di personale dipendente di cui all'art. 9 del Regolamento Agcom adottato con delibera n. 77/18/CONS del 20/02/2018.

Si precisa che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno aver comunicato al Ministero della Giustizia l'avvenuto svolgimento e superamento dei corsi di formazione per il personale addetto alla notifica a mezzo posta sia degli atti giudiziari sia delle violazioni del codice della strada così come puntualmente indicato nelle linee guida del Ministero della Giustizia per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada.

In alternativa alla licenza individuale speciale di cui sopra, qualificazione di "fornitore di servizio universale" come individuato dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261 - Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità dei servizi.

B) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Stabilito che:

- la selezione dell'aggiudicatario del servizio avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs 36/2023 (nel prosieguo "Codice"), per la durata di 24 mesi, prorogabile, (cd. proroga contrattuale) ai sensi dell'art.120/10, del Codice per ulteriori 24 mesi, oltre l'opzione (cd. quinto d'obbligo) di cui all'art.120/9, del Codice dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mediante sottoscrizione di un contratto nella forma di accordo quadro con un solo operatore

economico, ai sensi dell'art. 59 del Codice, ovvero di durata inferiore nel caso l'importo contrattuale fosse raggiunto prima del termine;

- verranno ammessi a partecipare alla procedura aperta ex art.71 del Codice, solo gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente atto;
- è stato redatto il Capitolato Speciale delle prestazioni richieste, nonché il Progetto ex art. 41 del Codice.

Verificato che:

1. l'affidamento in argomento non rientra tra i beni e servizi di cui al DPCM 24/12/2015 (cfr, art. 9 comma 3 D.L. 66/2014 convertito con modifiche in Legge 89/2014) e pertanto si può procedere all'acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 del medesimo art. 9);
2. attualmente non sono attive convenzioni CONSIP ovvero ARIA per i servizi in oggetto, e che pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto.

Atteso che ai sensi dell'Art. 14 del Codice, ai fini della stima dell'ammontare del valore dell'accordo quadro, gli atti da notificare, tenuto conto dei dati relativi all'ultimo triennio e degli sviluppi, in fase di realizzazione, di un sistema di accertamento che prevede anche l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di ultima generazione il cui impiego è finalizzato alla riduzione delle violazioni stradali nell'ottica della riduzione dell'incidentalità stradale in ambito comunale, si stima possano essere **250.000** all'anno.

Rilevato che:

- il costo per la spedizione dei plichi A.G. è variabile in funzione del peso del plico stesso e che il Comando fruisce prevalentemente della tipologia sino a 20 g e da 20 a 50 g, per i quali si pone quale valore di costo rispettivamente €8,90 e €9,90 con un peso rispettivamente del 95% e del 5%;
- che il costo medio ponderato per singolo atto è pertanto pari a €8.95 e che il valore considerato per la durata dell'appalto, pari a 24 mesi, e parte di quello posto a base di gara, che si ricava moltiplicando il costo annuo per i due anni previsti, in formula è il seguente: $(8.95 \times 250000) \times 2$ risulta essere pari a €4.475.000,00;
- che il costo della manodopera necessaria per assolvere al servizio di cui si tratta in relazione ad ogni singolo plico è stato determinato sulla base delle indicazioni di cui al Decreto Direttoriale n. 23/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è pari a €1,15.

Stabilito che il valore a base di gara, oggetto di ribasso percentuale, è rappresentato dal costo del servizio per l'intero periodo di tempo di validità del contratto (24 mesi) per singolo atto da notificare pari a €8,95, cui occorre aggiungere il costo unitario della manodopera per ogni singolo atto gestito, pari a €1,15, per una somma complessiva pari a **€10,10**.

Rilevato pertanto che sulla base delle considerazioni di cui sopra **l'importo massimo** dell'accordo quadro stimato in Euro è quello così come descritto nella tabella che segue:

1° biennio	Proroga cd.contrattuale, 2° biennio ex art.120/10 del Codice	Opzione cd.quinto d'obbligo, ex art.120/9 del Codice	Totale
€.5.050.037,50	€.5.050.037,50	€.2.020.015,00	€.12.120.090,00

Al valore del contratto così determinato occorre aggiungere l'importo dell'Iva di legge pari a **€.2.666.419,80** (IVA al 22%).

Dato atto che:

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua, conveniente e tecnicamente idonea per la Stazione Appaltante;
2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica a cura di idoneo funzionario dell'Amministrazione Comunale, con l'operatore economico risultante aggiudicatario;
3. Il contributo Anac è pari a **€.800,00** ai sensi della Delibera ANAC n.610 del 19.12.2023.

Atteso:

1. Che L'importo delle tariffe, cui corrispondono le relative spese sostenute per l'inoltro dei plichi postali (Raccomandata, Can, Cad) sono determinate, nel loro valore massimo, suddiviso per tipologia e peso, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione periodica;
2. Che l'affidamento terrà conto degli sviluppi legislativi in corso inerenti la piattaforma delle notifiche digitali (SEND), e che, se del caso, sarà adattato alle previsioni legislative che potrebbero entrare in vigore in corso di esecuzione del contratto, per le parti cui questa Amministrazione sarà tenuta ad adempiere;

Precisato che:

1. ai sensi degli artt. 51 e 224 del Codice. verrà nominata una **Commissione Giudicatrice** formata da «Esperti reperiti tra il personale dell'Ente»;
2. la conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a proseguire ulteriormente il servizio fino al raggiungimento del limite di importo definito dall'Accordo Quadro stesso.

Osservato che:

1. L'importo dell'onere della sicurezza interferenziali è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze poiché trattasi di lavoro di natura intellettuale (art. 26 comma 3-bis e 5 D.Lvo 81/2008 e determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008). Per il medesimo motivo non viene richiesta la redazione il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
2. Le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al capitolato d'appalto e alla disciplina di gara e ritenuto di approvarli.

Visto l'art. 192 d.lgs. 267/2000, recante «*Determinazione a contrarre e relative procedure*», secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.", nonché l'art. 17 del Codice, secondo cui « *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*».

Precisato che:

1. La finalità del contratto è di disciplinare i rapporti tra le parti per l'esecuzione dell'affidamento del servizio di notificazione a mezzo servizio postale degli atti sanzionatori del Comando della Polizia Locale del Comune di Como ed attività ad esso collegate con la formula dell'accordo quadro, come da Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, da Progetto ex art. 41 del Codice, allegati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. L'oggetto del contratto e le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare si esplicitano nella realizzazione delle attività di notifica degli atti sanzionatori in Italia come descritti nella documentazione di progetto allegato al presente atto;
3. L'interesse pubblico che si intende soddisfare consiste nel garantire un più efficiente ed efficace servizio di gestione della procedura di notificazione a mezzo servizio postale degli atti sanzionatori, a garanzia di un procedimento veloce e trasparente, favorendo la corretta notificazione degli atti agli interessati garantendo così il diritto di difesa ai medesimi;
4. L'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile sono indicati nel dispositivo del presente atto;
5. I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali sono descritte nella documentazione di progetto allegato al presente atto;
6. Le clausole essenziali si rinvergono nelle disposizioni del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
7. La modalità di scelta del contraente cui affidare l'accordo quadro avverrà con la procedura aperta di cui all'art. art.71 del Codice;
8. Il rispetto della conformità al Reg UE n.679/2016 sarà dichiarato dall'O.E. che intende partecipare alla gara per mezzo dell'autocertificazione allegata alla presente determina.

Visto l'art. 1, comma 449, L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 D.lgs. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni Consip S.p.a. ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Verificato che: non sono attive convenzioni CONSIP ovvero ARIA per la i servizi in oggetto, e che pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto.

Ritenuto di:

1. attuare una procedura di gara secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'**art. 108** del Codice per la durata di **24 mesi** prorogabile, cd.proroga contrattuale, ai sensi dell'art.120/10 del Codice, per ulteriori **24 mesi**, oltre eventuale opzione cd.obbligo del quinto, ai sensi dell'art.120/9 del Codice.
2. procedere ad iniziare il servizio dopo l'aggiudicazione, con procedura d'urgenza mediante la **sottoscrizione del primo contratto attuativo derivante dall'accordo**, in quanto la

disciplina di notifica degli atti di accertamento d'infrazione a norma del Codice della Strada e di leggi varie presenta termini perentori decadenziali il cui mancato rispetto renderebbe nulla la notifica con conseguente danno economico per l'ente;

3. approvare il **Progetto** ex art. 41 del Codice, il **Capitolato Speciale prestazionale**, e i relativi allegati quale parte integrante della presente determina;
4. approvare il **Patto d'integrità** ai sensi dell'art.1, comma 17, della L.190/2012, allegati quale parte integrante della presente determina;
5. approvare lo **Schema di accordo quadro**, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6. provvedere all'espletamento della procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-Procurement **SINTEL**, ai sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, Legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la Legge n. 94 del 6 luglio 2012.

Dichiarato che per il procedimento di cui trattasi non sussistono elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165).

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.100 del Codice, della regolarità del DURC e se questi avranno esiti positivi, l'aggiudicazione diverrà efficace ex art. 17 del Codice.

Viste:

1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio corrente;
2. la delibera di Giunta comunale n.16 del 31.01.2024 è stato approvato il PEG (finanziario) 2024;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione.

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023 con il quale si è provveduto all'attribuzione dell'incarico di direzione della Polizia Locale e Protezione Civile ed attribuito allo stesso di assumere atti di gestione.

Visti:

1. gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000, che demanda al Responsabile del Servizio la competenza ad impegnare e liquidare le spese;
2. gli artt. 151, 153 e 191 del D.lgs. 267/2000.

Visti altresì:

1. il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2015/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
2. il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
3. il Programma degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2023/2024.

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di affidare** all'esterno il servizio di notificazione a mezzo servizio postale (SMA) degli atti sanzionatori del Comando della Polizia Locale del Comune di Como ed attività ad esso collegate relativamente agli accertamenti su veicoli intestati a persone residenti in Italia.
3. **Di stimare**, ai sensi dell'art.14, comma 16 del Codice, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalto di servizi, il valore massimo del contratto è pari a: **€.12.120.090,00** (esclusa iva), e che tale importo è superiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art.14, comma 1, lett.c), del Codice.
4. **Di stabilire**, quale valore a base di gara, oggetto di ribasso percentuale, il costo del servizio di notificazione del singolo atto sanzionatorio pari a **€.10,10**.
5. **Di procedere** alla scelta del contraente mediante l'indizione di una gara con procedura aperta ex art.71 del Codice, per l'affidamento del servizio in oggetto mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi del combinato disposto dagli art. 59 del Codice con un unico fornitore individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice, per la durata di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi anni, dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, ovvero di durata inferiore nel caso l'importo contrattuale venisse raggiunto prima del termine.
6. **Di approvare** i seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Progetto ex art. 41 del Codice;
 - b) Capitolato speciale;
 - c) Schema accordo quadro;
 - d) Patto d'integrità;
 - e) Autodichiarazione Reg.UE 679/2016.
7. **Di dare atto** che si procederà alle pubblicazioni dell'appalto secondo normativa vigente;
8. **Di indicare** la forma della lettera commerciale per la stipulazione dei relativi contratti attuativi;
9. **Di impegnare** l'importo di **€.800,00** a titolo di contributo ANAC a carico della Stazione

appaltante ai sensi della Delibera Anac n.610 del 19/12/23 come segue:

Ann o	Spe sa	Mis sion e	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizio ne Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore
2024	X	03.0 1	1.03.02.16. 999	1.03.01.03/30 0	"Spese gestione servizio contravvenz ione codice della strada"	€.800,00	2024	

10. **Di specificare che** il presente atto non comporta ne comporterà, in mancanza di specifici e preventivi atti d'impegno, alcun onere per l'Ente, rinviando la valutazione sotto il profilo contabile della spesa da impegnarsi con il presente accordo quadro in occasione dei singoli affidamenti mediante contratti attuativi e avendo l'accordo contenuto esclusivamente normativo;
11. **Di dare atto** che il R.U.P. è il Commissario Capo Coordinatore di Polizia Locale Dott. Callari Luca;
12. **Di nominare** quale direttore dell'esecuzione del contratto il Commissario Capo di Polizia Locale Dott. Mascetti Ugo;
13. **Di rinviare** al Direttore del Settore Appalti l'indizione della procedura di gara e gli adempimenti conseguenti;
14. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 anche in relazione a quanto disposto dall'art. 20 del Codice.

Il Comandante

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO DI SETTORE N. 48
REGISTRO GENERALE N. 1735
IN DATA 24-07-2024

Oggetto: STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER 24 MESI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI COMO ED ATTIVITA' AD ESSO COLLEGATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 1398 del 24-07-2024	
Capitolo	1030103 / Articolo 300
Importo 2024	Euro 800,00

Lì, 24-07-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*